




# IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

**Avv. Prof. Mirella Guicciardi**

Vice Presidente Sezione C.T.P. -  
Commissione Tributaria Provinciale Modena

# Gli organi della giustizia tributaria



**CODICE TRIBUTARIO D.Lgs n.  
545/92**

# GLI ORGANI SPECIALI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

## LE COMMISSIONI TRIBUTARIE

ART. 1, D.Lgs. 545/1992, la giurisdizione tributaria viene esercitata:

- **in primo grado dalle Commissioni Tributarie Provinciali**, con sede nel capoluogo di ogni provincia;
- **in secondo grado dalle Commissioni Tributarie Regionali**, con sede in ogni capoluogo di regione.

# Composizione delle Commissioni



© Can Stock Photo - csp6479326

- Ai sensi dell'art. 2 D.Legl. 545/92, ad ogni Commissione, Provinciale e Regionale, viene preposto **un Presidente** il quale presiede anche alla prima sezione

# La composizione delle Sezioni e del Collegio giudicante



© Can Stock Photo - csp6479215

Ogni collegio è  
composto:  
-dal Presidente  
-e da due giudici


# Requisiti per essere nominati G.T.

**I GIUDICI** delle commissioni tributarie debbono

( art. 7 D.Legl.545/92):

- a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver superato al momento della nomina 72 anni di età;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) **Avere la laurea in giurisprudenza o discipline economiche**  
( decreto legislativo n. 156/2015)

# L'esercizio della giurisdizione tributaria



# QUANDO SI VA DAL GIUDICE TRIBUTARIO.....

tutte le QUESTIONI aventi ad oggetto i **tributi di ogni genere e specie, comunque denominati**

compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il SSN nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, **gli interessi e ogni altro accessorio**

controversie promosse dai singoli possessori concernenti **l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo** su consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale



# QUANDO SI VA DAL GIUDICE TRIBUTARIO.....

- controversie relative ai **canoni**:  
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,  
scarico e/o depurazione delle acque  
reflue, per lo smaltimento dei rifiuti urbani,  
nonché le controversie attinenti l'imposta o  
il **canone comunale sulla pubblicità e il  
diritto sulle pubbliche affissioni.**

# Competenza delle CCTT

## *I principali tributi:*

- **Imposte sui redditi** (IRPEF e IRES);
- **Imposta sul valore aggiunto** (I.V.A.)
- Controversie tra sostituto e sostituito d'imposta in ordine alla legittimità ed alla misura della ritenuta alla fonte applicate;
- **Imposta di registro;**

# Segue. La competenza delle CCTT

- attribuzione di rendite catastali e il classamento dei terreni e dei fabbricati;
- imposte ipotecarie e catastali ;
- imposta sulle successioni e donazioni;
- imposta sulle assicurazioni;
- imposta di bollo;
- tassa sulle concessioni governative;
- imposta comunale sugli immobili (ICI);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (Tosap)
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu)

## **Segue. La competenza delle CCTT ( e quindi ad esempio.....)**

- ***tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;***
- ***tassa per l'occupazione delle aree pubbliche delle Province;***
- ***tributo speciale per il conferimento dei rifiuti nelle discariche;***
- ***imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);***
- ***imposte regionali sulle concessioni statali;***
- ***imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;***
- ***sanzioni amministrative tributarie comunque irrogate dagli uffici finanziari;***
- ***interessi ed altri accessori relativi a tributi di cui sopra;***

# Poteri delle Commissioni Tributarie

**disapplicano**, se necessario, il regolamento o un atto generale se ritenuti illegittimi

**ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti**, esercitano tutte le facoltà conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta:

- 1) di accesso:
- 2) di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti

Le C.T.



**non possono ammettere il giuramento e la prova testimoniale.**

**possono richiedere** apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della G.d.f., ovvero **disporre C.T.**

# I poteri delle CCTT ( segue art. 7)

> E' sempre data alle commissioni tributarie **facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti** ritenuti necessari per la decisione della controversia.

> **Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.**



# Segue art. 7

Le commissioni tributarie, **se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano**, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.

# La prova testimoniale

- > **La prova testimoniale e il giuramento continuano a non essere ammessi** (vd. Sent. Corte Costit. n. 18 del 20.01.2000 e ord. 27.07.2001, n. 324, entrambe confermanti la legittimità dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992, nella parte in cui prevede il divieto della prova testimoniale).



# Le segreterie ( art. 9)

**Le commissioni tributarie sono coadiuvate, nella loro attività, dalle segreterie, le quali possono essere equiparate, per mansioni e ruolo, alle cancellerie del processo civile.**

Esse assolvono, fra le altre, alle seguenti mansioni:

- ricevono i ricorsi;
- acquisiscono la nota di iscrizione a ruolo ed il contributo unificato;
- tengono gli incartamenti;
- assistono le CT in tutte le relative incombenze (udienze e camere di consiglio);
- rilasciano copie di atti e di documenti;
- provvedono alle comunicazioni ed alle notificazioni.

# Le parti ( art. 10)


Possono essere parti del processo:

1. **il ricorrente**, cioè chi propone il ricorso ( di solito, è un contribuente, persona fisica o società) ;
2. **il resistente**, cioè colui nei confronti dei quali il ricorso è proposto ( di solito è un Ente impositore, Agenzia delle Entrate, Comune, Equitalia ecc..) ;

# Le parti.....


- > In primo grado ricorrente è sempre e solo il soggetto passivo del rapporto giuridico tributario, ovviamente in appello sarà la parte che ha perso in primo grado e quindi anche la parte pubblica e non necessariamente il contribuente.
- > resistente ( in primo grado) può essere solo l'ente impositore (l'uffici locali delle agenzie delle entrate (o del territorio o delle dogane); adesso Direzioni Provinciali o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto.

# La difesa tecnica ( art. 12) : avvocati e dintorni.....



controversie di valore non inferiore a 5.000.000 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni – sole sanzioni se atto di irrogazione)

## L'obbligo di difesa tecnica



ordine del presidente (della commissione o della sezione) o del collegio

# Le spese del giudizio ( art. 15)

art. 15 D.Lgs. n. 546/92

*"Le spese di giudizio".*

1° comma

***"La parte  
soccombente è  
condannata a  
rimborsare le spese di  
giudizio che sono  
liquidate con  
sentenza".***



© Can Stock Photo - csp20427974

# **Il reclamo-mediazione ex art. 17 bis**

**Sulla scia dell'introduzione dell'istituto della conciliazione in sede civile, il legislatore ha esteso un simile meccanismo di risoluzione delle controversie anche in ambito tributario.**

**L'art. 39 del d.lgs. 98/2011 disciplina, infatti, una particolare ipotesi di reclamo e di mediazione per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dal Fisco e dagli altri enti impositori ( Comuni ecc) .**

# La procedura del reclamo- mediazione

A tal fine, ex art.17 bis, si richiede la presentazione del reclamo quale **rimedio preliminare da esperire nel caso di proposizione del ricorso a pena di improcedibilità.**

Il reclamo, da presentare alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l'atto, può contenere, oltre alla **richiesta di annullamento totale o parziale dello stesso**, anche **una motivata proposta di mediazione.**